



Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

Nucleo Operativo Ecologico di Pescara

Via Venezia n. 4 – 65121 Pescara ☎ 085/2058196

e-mail noepecdo@carabinieri.it – e-mail certificata spe38865@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Verbale di accertamenti urgenti e rilievi sui luoghi e sulle cose e contestuale sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del c.p. delle sotto elencate aree della DIBA METALLI s.r.l. con sede operativa in via Cupa s.n.c. di Giulianova (TE), identificata catastalmente al foglio n. 21, particelle 848, 1124, 1125, 1137, 347 e 287 del Comune di Giulianova:

1. area di 656,37 mq. individuata con la lettera F nella planimetria autorizzata parte integrante della Determinazione n. DPC026/06 del 07.08.2015;
2. area di 35,00 mq. individuata con la lettera 10b nella planimetria autorizzata parte integrante della Determinazione n. DPC026/06 del 07.08.2015;
3. area di circa 9.000 mq. scoperta e coperta identificata catastalmente al foglio 19 particelle 377 e 376 del Comune di Giulianova;
4. n. 2 big-bags contenenti rifiuto costituito da relè fuori uso prodotti e provenienti dalla RFI S.p.A.;

nei confronti del legale rappresentante della DIBA METALLI s.r.l. e dalle eguenti persone:-----

DI BATTISTA Aldo nato a Giulianova (TE) il 24.04.1962, ivi residente in via Pisa n. 16, identificato mediante carta d'identità n. AV5319466, rilasciata dal Comune di Giulianova (TE) in data 16.03.2015 per i sequestri di cui ai punti 1, 2 e 3;-----/

DI BATTISTA Claudio nato il 16.05.1960 a Giulianova (TE) e residente a Giulianova (TE) via Traversa Mari n. 2/A;-----/

DI BATTISTA Jonathan nato a Giulianova (TE) il 01.03.1987 e residente a Giulianova (TE) via Fonte della Noce n.4.-----/

=====

Il giorno 20 Maggio 2020, alle ore 15:00 circa, in Giulianova (TE), presso gli uffici della Società Diba Metalli S.r.l.-----///

I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria Ten. Col. Antonio SPOLETINI , Mar. Magg. Eugenio CUCONATO (giunti sul posto alle ore 15:30), Mar. Magg. Robertino MERCANTI, Brigadiere Capo Oscar DI GIORGIO e App. "S" Michele D'ILIO (giunti sul posto alle ore 13:00), Mar. Magg. Lelio CESTI e Brig. Ca. Q.S. Luigi PIZZIMENTI (giunti sul posto alle ore 15:45) tutti in servizio presso il Comando in intestazione, danno atto che in data odierna si sono recati presso l'impianto della ditta

Diba Metalli S.r.l, per dare esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Chieti, nell'ambito del Procedimento Penale n. 2045/2019 RGNR Mod. datato 04.05.2020, a firma del Sost. Proc. Dott. Giuseppe FALASCA, dove eseguivano un controllo ambientale, accertando quando segue:-----///

“Sul posto si è avuta la presenza del titolare della sopra citata ditta, DI BATTISTA Aldo, in oggetto meglio identificato e CURGU Selman, nato a Kavaje (Albania) il 17.06.1967, residente a Giulianova (TE) in via R. Lombardi n. 14, identificato mediante carta d'identità n. AU8525653, rilasciata dal Comune di Giulianova (TE) in data 15.02.2014. Prima di dare inizio al controllo, il DI BATTISTA Aldo, veniva reso edotto della facoltà di farsi assistere da legale e/o persona di fiducia prontamente reperibile. Il DI BATTISTA Aldo, dava disposizioni al suo dipendente CURGU Selman, ad eseguire in sopralluogo sulle aree di stoccaggio dei rifiuti con la P.G. operante, fornendo copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DPC026/06 datata 07.08.2015 e planimetria “Lay-out” indicante le aree autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non.-----///

La ditta svolge attività di recupero in forza di un'autorizzazione unica ambientale DPC026/06 del 7 agosto 2015 che consiste principalmente nell'accettare all'impianto rifiuti metallici che poi vengono selezionati manualmente e sottoposti ad attività di recupero R4 mediante affinazione (via idrometallurgica) del rame per ricavare metalli preziosi da rivendere sul mercato come materia prima. ---///

Dal controllo nell'impianto sono emerse le seguenti palesi violazioni dell'autorizzazione: ---///

- 1) i rifiuti presenti nell'impianto sono stoccati in quantità notevolmente superiore a quella consentita con conseguente violazione dell'art. 256 c. 1 e 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; ---///
- 2) i rifiuti presenti nell'impianto sono stoccati senza rispettare i criteri di sistemazione stabiliti dalla planimetria allegata all'autorizzazione con conseguente pericolo di compromissione dell'attività di recupero consentite sui rifiuti in entrata all'impianto e comunque in modo tale da non poter più agevolmente distinguere i rifiuti da recuperare da quelli recuperati ed i rifiuti in entrata all'impianto o lavorati, dalle materie prime prodotte dalle lavorazioni effettuate, integrando così il reato di cui all'art. 256 c. 1 e 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;-----///
- 3) un'area dell'impianto individuata nella planimetria autorizzata con la lettera F di 615,37 mq. vengono effettuate lavorazioni non autorizzate di selezione manuale/meccanica dei trasformatori; è presente una presso-cesoia per la riduzione volumetrica dell'alluminio del quale non è prevista l'attività di recupero in autorizzazione. Sempre nell'area F all'interno di un capannone autorizzato allo stoccaggio di batterie esauste è presente anche un locale adibito allo stoccaggio anch'esso abusivo di oli minerali esausti. In tale area erano presenti anche n. 4 trasformatori contenenti, verosimilmente PCB olio minerale esausto di estrema pericolosità e di difficile e particolare gestione ambientale. Quanto accertato costituisce violazione dell'art. 256 c. 1 e 4 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.; ---///
- 4) nell'area dell'impianto indicata in planimetria come 10b in cui la ditta è autorizzata a stoccare i rifiuti elencati come gruppo 10 di cui all'autorizzazione generale, è presente un intero impianto di elettrolisi galvanica del rame (rame che passa allo stato puro attraverso l'elettrolisi e può essere venduto come materia prima. Tale attività non è autorizzata in violazione dell'art. 256 comma 1 del D.Lgs 152/2006

e s.m.i. A tal proposito è stata acquisita documentazione in copia attestante l'utilizzo dell'impianto galvanico dall'anno 2018. L'impianto di elettrolisi galvanica qui descritto è stato rinvenuto in esercizio, perfettamente funzionante, con 27 lastre a bagno, temperatura dell'acqua di circa 35°C, 23 lastre esitate dal processo di lavorazione, abbancate su pallet e numerose lastre vergini in attesa di lavorazione acquistate presso la COMMERCIALE FOND Spa (vedasi documentazione di acquisto allegate e parte integrante del presente verbale). Peraltro è stata acquisita documentazione inerente l'acquisto di acido solforico, acqua ossigenata, rame solfato tecnico neve, necessari al funzionamento (vedasi documentazione di acquisto allegate e parte integrante del presente verbale); ---
////

- 5) l'azienda non effettua il controllo radiometrico sui rifiuti in entrata all'impianto e sul metallo in uscita dall'impianto e comunque non lo effettua nei modi stabiliti dalla legge in modo tale da poter classificare il rifiuto lavorato come materia prima (rifiuto cessato) ed escluderlo dal campo di applicazione dei rifiuti di cui è obbligata per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. e del Regolamento Comunitario 333/2011/UE e s.m.i. (per ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013/UE (per il rame); ---////
- 6) dalla visura camerale è stato accertato che la DIBA MEATALLI s.r.l. in affitto dalla JDB s.r.l. legalmente rappresentata da DI BATTISTA Jonathan, utilizza un altro capannone sito a Giulianova in via per Mosciano per eseguire operazioni di stoccaggio/recupero di rifiuto prevalentemente costituito da schede metalliche e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'attività esercitata all'interno ed all'esterno del predetto capannone è abusiva perché effettuata in assenza di autorizzazione al recupero rifiuti in violazione dell'art. 256 c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; -----////
- 7) nell'area indicata come 9b nella planimetria allegata all'autorizzazione adibita a rimessa di mezzi sono stati individuati diversi big – bags tra cui due di essi contenenti relè fuori uso presumibilmente prodotti e provenienti dalla RFI S.p.A. a fronte dei quali non vi è certezza sulla tracciabilità ambientale e che saranno oggetto di successivi accertamenti e approfondimenti in tal senso. ---////


Peraltro, per tutte le aree sequestrate (impianto di via Cupa e area di via per Mosciano) per attività abusiva, l'azienda non è in possesso di certificato prevenzione incendi, mentre per la parte dell'impianto ove il predetto certificato è stato rilasciato, esso è da ritenersi inefficace poiché lo stoccaggio dei rifiuti è stato effettuato in violazione dell'autorizzazione, per quantità e modalità di stoccaggio. Ciò integrando anche il reato di cui all'art. 20 del D.Lgs 139/2006 e s.m.i. -----////

Per quanto sopra vengono sequestrate le aree così come descritte in oggetto e i rifiuti su di esse stoccati ai sensi dell'art. 321 del c.p. al fine di prevenire che i reati di cui sopra possano essere portati a conseguenze ulteriori e/o agevolare la commissione di altri reati conseguenti a quelli accertati. -----////

Per la restante parte dell'impianto di recupero non sottoposta a sequestro insistente in via Cupa vengono impartite le seguenti prescrizioni ai sensi della parte VI bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che verranno notificate ad Aldo DI BATTISTA presente all'atto, mentre per quanto riguarda Claudio DI BATTISTA e Jonathan DI BATTISTA, si provvederà alla notifica a mezzo pec: -----////

 { C. 





- 1) catalogare e classificare i rifiuti stoccati nell'impianto in violazione dell'autorizzazione, raggruppandoli e distinguendoli correttamente secondo le tipologie stabilite dall'autorizzazione e sulle aree stabilite dalla planimetria ad essa allegata; -----///
- 2) conferire i rifiuti di cui al precedente punto a soggetti autorizzati fino a rientrare nei limiti quantitativi di stoccaggio autorizzati, documentando alla P.G. operante i conferimenti secondo la normativa vigente. -----///

Per quanto concerne invece le aree sequestrate dell'impianto di via Cupa e l'impianto di via per Mosciano, prive delle autorizzazioni allo stoccaggio/recupero, vengono impartite le seguenti prescrizioni ai sensi della parte VI bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: -----///

- 1) conferire, previa caratterizzazione e classificazione, i rifiuti abusivamente stoccati a soggetto autorizzato, documentando alla P.G. operante i conferimenti secondo la normativa vigente. -----///

Si da atto che le prescrizioni sopra imposte sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni da parte dell'organo tecnico rappresentato dall'A.R.T.A. Abruzzo, Distretto di Teramo. -----///

Ai sensi dell'articolo 318 quater del D.Lgs 152/2006, l'Organo Accertatore provvederà a verificare se la violazione è stata eliminata nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nelle prescrizioni tecnicamente asseverate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine ivi fissato, per l'adempimento. In caso di corretto e tempestivo adempimento, il contravventore sarà ammesso al pagamento, in sede amministrativa, a seguito della notifica di specifico "Verbale di Accertamento di Trasgressione", nel termine di 30 giorni, di una somma pari ad un quarto del massimo della sommatoria delle ammende stabilite per le contravvenzioni accertate. -----///

Ai sensi dell'articolo 318 ter del D.Lgs 152/2006 in presenza di specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato, per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato dell'organo accertatore. -----///

Ai sensi dell'articolo 318 septies del D.Lgs 152/2006, il reato si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore, nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318 quater comma 2 medesimo Decreto Legislativo, entro il termine prescritto. -----///

Ai sensi dell'articolo 318 quater del D.Lgs 152/2006, quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. -----///

Ai sensi dell'articolo 318 septies comma 3 del D.Lgs 152/2006, l'adempimento in tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulti congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1 medesimo D.Lgs, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162 bis c.p.. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. -----///

Il sequestro è stato effettuato circoscrivendo le aree/rifiuti e chiudendole ove possibile, apponendo un cartello riportante la scritta: "SEQUESTRO PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 321 C.P.P.". -----///

6 C. M.

Pag 4 | 5

La P.G. nomina quale custode giudiziale delle cose sequestrate Aldo DI BATTISTA in
oggetto generalizzato, e lo stesso viene reso edotto degli obblighi di Legge di cui agli artt.
334 e 335 C.P. .-----///

Del presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai verbalizzanti e a
DI BATTISTA Aldo.-----///

Ten Col Spaur
H. H. ~~Col Spaur~~
By Col Spaur
Col Spaur
I. C. Spaur